
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa: nozione di rapporto societario

Ai fini dell'individuazione, ex art. 3, d. lgs. 168/2003, come modificato dalla l. n. 27/2012, della competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa va definito rapporto societario il rapporto giuridico concernente la struttura o il funzionamento della società, mentre vanno escluse da detta espressione le cause di lavoro promosse dai dipendenti della società, le controversie promosse da o contro quest'ultima e quelle relative allo svolgimento delle attività sociali.

Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia d'impresa, ordinanza del 5.8.2015

...omissis...

che, ad ogni modo, si era perfezionata una "violazione degli accordi previsti con dall'originario atto costitutivo" nella misura in cui, all'esito della contestata trasformazione, ella era stata "privata di ogni funzione di amministrazione".

Con comparsa depositata in data 19 gennaio 2015 si costituiva in giudizio la società I. srl che, chiedendo il rigetto della domanda attorea e la condanna alle spese del giudizio, sosteneva:

l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 2500-ter c.c. anche alle società costituite prima dell'entrata in vigore della riforma societaria del 2003 per "dottrina unanime e giurisprudenza maggioritaria";

l'inidoneità dell'operazione straordinaria oggetto di causa ad incidere sulle quote di interesse e, conseguentemente, sui diritti della socia odierna attrice. In particolare, poiché la trasformazione non aveva diminuito la partecipazione riferibile alla sig.ra Raimondo che corrispondeva e corrisponde al 49% del c.s. della società convenuta;

la vigenza del principio di maggioranza per l'approvazione delle delibere assembleari, applicabile per legge prima ancora che per espressa disposizione statutaria. E comunque, nel caso di specie, l'esistenza dell'art. 3.5 nello statuto della società secondo cui "le deliberazioni dell'assemblea dei soci sono valide se prese con il consenso di tanti soci che rappresentino almeno il 50% del capitale sociale";

l'infondatezza delle doglianze relative alla revoca dalle funzione di amministrazione in precedenza concesse alla sig.ra Rxxxxxxx giacché, con la stessa delibera di trasformazione, sarebbe stato nominato a maggioranza amministratore unico per il triennio successivo il xx che ove si trattasse di vera e propria "privazione di ogni funzione di amministrazione", la stessa sarebbe stata comunque giustificata da una serie di episodi di asserita mala restio oggetto di molteplici procedimenti giudiziari.

All'udienza di comparizione del 24 febbraio 2015 xx d'ufficio la questione della competenza per materia del giudice adito, versando in ipotesi d'impugnativa di delibera di trasformazione adottata da una società di persone.

Formulata alle parti una proposta conciliativa (per la concorde adesione alla competenza per materia e territorio del giudice della sede legale della convenuta) e preso atto della mancata adesione alla stessa, sulle conclusioni dalle predette rassegnate a verbale il 16 luglio 2015 il GI rimetteva al Collegio la decisione sulla questione pregiudiziale, senza termini per comparse per espressa rinuncia.

I) Sulla natura della sezione specializzata in materia d'impresa.

La questione devoluta, della presunta incompetenza per materia della sezione specializzata in materia d'impresa, involge il tema della natura della medesima. Invero il d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 24 marzo 2012 n. 27, ha trasformato le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale in sezioni specializzate in materia d'impres.

In questo contesto normativo, il legislatore ha omesso di chiarire se le stesse costituiscano mere suddivisioni interne al medesimo ufficio giudiziario, al pari delle sezioni lavoro, ovvero configurino uffici giudiziari separati, al pari delle sezioni specializzate agrarie.

Nella prima ipotesi è noto che il riparto tra sezioni, specializzate e non, all'interno dello stesso ufficio giudiziario rappresenti una mera questione di

ripartizione degli affari all'interno di detto ufficio; nella seconda ipotesi, il rapporto tra dette sezioni risulta certamente da qualificare in termini di competenza.

Questo Tribunale (sezione specializzata in materia d'impresa), ha espresso in vari arresti il convincimento che il rapporto tra la stessa e le altre sezioni dello stesso ufficio giudiziario, così come ovviamente quello con altro Tribunale, sia da qualificare in termini di competenza.

A fondamento delle pronunzie ha anzitutto invocato il dato testuale della norma istitutiva: ed invero il legislatore, nell'intitolare le rubriche degli artt. 3 e 4 del d. lgs. n. 168/2003, come modificati dal d. l. n. 1/2012, conv. con mod. in l. n. 27/2012, rispettivamente competenza per materia delle sezioni e competenza territoriale delle sezioni e nel precisare nel successivo art. 5 le competenze del presidente della sezione (nelle materie di cui all'art. 3, le competenze riservate dalla legge al Presidente del tribunale e al Presidente della corte di appello spettano al Presidente delle rispettive sezioni specializzate), ha inteso, sia pure implicitamente, sottolineare l'autonomia della sezione.

In precedenza, del resto, con riferimento alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale, parte della dottrina e della giurisprudenza avevano equiparato dette sezioni alle sezioni specializzate agrarie, rilevando l'ammissibilità del ricorso per regolamento di competenza anche in ipotesi di contrasto tra sezione specializzata e tribunale presso il quale la stessa era costituita.

In particolare, Cass. 20690/09 aveva fondato detta equiparazione sui seguenti rilievi: a) le rubriche degli artt. 3, 4 e 5 citati parlano espressamente di competenza; b) le sezioni specializzate sono istituite non in tutti i distretti di corte di appello, con conseguente competenza ultra distrettuale (a seguito della riforma del 2012, la competenza è in ambito regionale, fatta eccezione per la Valle d'Aosta); c) diversa è la ratio ispiratrice rispetto all'istituzione delle sezioni lavoro.

Anche Cass. 14251/2010 aveva operato l'equiparazione di cui sopra, affermando che " la giurisprudenza, occupandosi dei casi analoghi attinenti alla ripartizione degli affari tra le sezioni lavoro o societarie e sezioni ordinarie e tra queste e le sezioni specializzate agrarie, ha ritenuto ravvisabile un profilo attinente alla competenza solo laddove la diversità della regolamentazione del processo non attiene solo al rito, sussistendo in tal caso una mera questione interna all'ufficio di suddivisione del lavoro in base ai criteri tabellari (così, quanto al processo del lavoro e societario), ma a caratteristiche particolari della sezione che, per le sezioni specializzate agrarie sono state individuate, oltre che nei riferimenti testuali alla competenza nella normativa istitutiva, nell'essere la composizione delle medesime del tutto peculiare in quanto scaturente dall'apporto di magistrati ordinari togati in servizio presso il tribunale e di magistrati onorari, i c. d. esperti, altrimenti estranei al normale apparato organizzativo del tribunale. Tale essendo il criterio distintivo, deve allora qualificarsi come attinente alla competenza la questione relativa all'attribuzione dei giudizi al tribunale ordinario o alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale dal momento che queste sono investite di una peculiare competenza territoriale che non si limita a quella del tribunale nel quale sono incardinate ma che viene espressamente indicata dalla legge e che si identifica con quella di una o più corti di appello, escludendosi

così una mera ripartizione interna ad uno specifico ufficio giudiziario; ovviamente, poiché la natura della controversia in tema di ripartizione in subiecta materia è unica, deve essere anche indipendente dal rapporto tra gli uffici interessati, per cui sussiste una questione di competenza non solo quando si controverte in ordine all'attribuzione alla sezione specializzata o a quelle ordinarie di tribunali diversi ma anche quando competente per territorio in base alle norme comuni sarebbe il tribunale presso il quale è istituita la sezione specializzata".

Il Tribunale non ignora che detto avviso pare esser stato successivamente contrastato da altre pronunzie dei Supremi Giudici.

È il caso della successiva ordinanza della S.C. (sez. 6-1, 22.11.11 n. 24656) secondo cui, a norma dell'art. 2, comma 2, del d. lgs. 168/2003, ai giudici delle sezioni specializzate può essere assegnata anche la trattazione di processi diversi, purché ciò non comporti ritardo nella trattazione e decisione dei giudizi in materia di proprietà industriale e intellettuale (a seguito delle modifica apportata dalla riforma del 2012, in materia di impresa), con la conseguenza che, a detta della Corte, le sezioni specializzate possono essere delle sezioni miste in cui possono essere trattate sia materie riguardanti la competenza esclusiva in materia di proprietà industriale e intellettuale (dopo la riforma, in materia di impresa) che cause ordinarie rientranti nella normale sfera di competenza del tribunale.

Sta di fatto che la norma di legge di cui all'art. 2 citato non prevede affatto l'attribuzione alla sezione specializzata di ulteriori materie; prevede, invece, che ai giudici della sezione il presidente del tribunale possa assegnare ulteriori procedimenti non diversamente da quanto accade anche per i giudici della sezione specializzata agraria.

L'ordinanza n. 24656/2011 sembra, per vero, pronunciata senza piena consapevolezza della pregressa ordinanza n. 14251/2010, perché è un fatto che essa non solo ha dichiarato compensate le spese sul presupposto della "novità" della questione, ma non ha neppure citato il precedente per farsi carico della già ritenuta opposta soluzione.

In ogni caso, ritiene il Tribunale che la regola di ripartizione non possa atteggiarsi in maniera diversa a seconda degli uffici giudiziari tra i quali la controversia insorge: la pretesa di distinguere le due ipotesi importerebbe una inammissibile asimmetria del sistema, con la conseguenza che, nel caso in cui la questione insorga tra la sezione (intesa come autonomo ufficio) ed un tribunale periferico, sarebbero dati alle parti e al giudice i rimedi processuali di cui agli artt. 42 e ss. c.p.c. e negati nell'ipotesi che la questione insorga tra sezione e tribunale capoluogo.

Deve aggiungersi, al punto, che neppure risolutiva (nel senso dell'apparente consolidamento di una posizione in tema dei Supremi Giudici) può ritenersi Cassazione civile sez. VI 20/09/2013, n. 21668 la quale testualmente afferma che "La ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate (come quella in materia di proprietà intellettuale) e le sezioni ordinarie del medesimo tribunale non implica, infatti, l'insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno dello stesso ufficio (cfr. Cass. n. 24656/011). Ne consegue che una sezione ordinaria del tribunale non è incompetente a trattare una causa che, secondo l'art. 134 CPI, andrebbe assegnata alla sezione specializzata dello stesso tribunale, istituita ai sensi del D. lgs. n. 168 del 2003".

Ed infatti la pronunzia citata richiama a sua volta l'ordinanza n. 24656/2011, testé esaminata e criticata, senza nulla aggiungere per motivare funditus la sua posizione.

Peraltro, a confermare sia pure implicitamente, la tesi opposta (espressa, come visto, da Cass. 14251/2010) pare collocarsi l'ordinanza della S.C. n. 2777/2012 la quale ha affermato, sia pure nel regolare la competenza tra uffici giudiziari diversi, non già la competenza del tribunale presso il quale è istituita la sezione specializzata bensì espressamente la competenza della sezione specializzata in quanto tale, in tal modo individuando la stessa come uno dei giudici in conflitto.

Nello stesso senso può dirsi quanto all'ordinanza, 30/10/2014, n. 23117 emessa da Cass. civ. Sez. VI, ove la Corte ha affermato che "L'azione sociale di responsabilità cumulativamente promossa contro una pluralità di convenuti riguarda un'obbligazione risarcitoria solidale a loro carico e dà luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo originario, sicché le relative cause, benché istruite e trattate congiuntamente in un procedimento formalmente unitario, sono scindibili e mantengono una propria autonomia, così da poter risultare pendenti, ai fini previsti dall'art. 5 cod. proc. civ., in momenti differenti per la diversa data di notifica a ciascuno di essi dell'atto introduttivo del giudizio. Ne consegue che, qualora la notificazione ad uno di loro sia avvenuta vigente il d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che ha attribuito l'azione alle sezioni specializzate previste dall'art. 1 del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, la causa appartiene alla competenza funzionale di queste ultime, che si estende, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, del d.lgs. n. 168 cit., alle cause connesse, ivi comprese quelle precedentemente introdotte".

In altri termini e in definitiva, a fronte di una giurisprudenza che appare tuttora controversa anche in sede di legittimità) il Tribunale ritiene di aderire al convincimento secondo cui quella del rapporto tra sezione specializzata in materia d'impresa e sezioni ordinarie dello stesso ufficio, al pari di ciò che avviene nel rapporto tra dette sezioni ed altri Tribunali, integri questione involgente la "competenza" e non il mero riparto interno degli affari;

A sostegno di tale tesi in conclusione depongono (come sostenuto da autorevole dottrina):

il riferimento al termine competenza da parte del legislatore, nel momento in cui delinea l'ambito dei poteri attribuiti alle sezioni specializzate ed al suo presidente;

l'utilizzo da parte dello stesso legislatore di un'espressione (quello di sezioni "specializzate") rinvenibile nel dettato dell'art. 102 Cost. ("Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura") e riferito alle sezioni cui è affidata la competenza a trattare le controversie in materia agraria;

la fonte istitutiva delle sezioni specializzate (la legge) e di quelle costituenti pacificamente articolazioni di uno stesso tribunale (provvedimenti organizzativi relativi alla creazione di sezioni fallimentari o di sezioni lavoro all'interno dell'ufficio);

la normale e possibile attribuzione anche a giudici specializzati (quali i componenti delle sezioni agrarie) anche di controversie ordinarie;

la chiara volontà del legislatore di affidare a magistrati dotati di particolare competenze le controversie previste dall'art. 3 cit., facilmente eludibili nell'ipotesi di configurare i rapporti tra le sezioni specializzate e quelle ordinarie in termini di mere articolazioni interne;

l'orientamento di quella giurisprudenza che ha ritenuto ravvisabile un profilo attinente alla competenza solo laddove la diversità della regolamentazione del processo non attenga solo al rito, ma appunto a caratteristiche particolari della sezione che, per le sezioni specializzate in materia d'impresa potrebbe essere individuate, oltre che nei riferimenti testuali alla competenza nella normativa istitutiva, nell'essere la composizione delle medesime peculiare (il riferimento è alle attitudini richieste per farne parte) ovvero nell'estendersi la relativa competenza territoriale al di fuori del normale ambito circondario sino a livello ultra distrettuale.

Le considerazioni che precedono permettono di ritenere superate le posizioni contrarie della giurisprudenza (anche di merito).

Pertanto, ove si dubiti della cognizione per materia delle Sezioni Specializzate in Materia d'Impresa, rispetto a quella di altra sezione dello stesso Tribunale in cui le prime sono istituite ovvero riguardo a quella di altro Tribunale (individuato secondo gli ordinari criteri per materia e territorio) ricorre sempre una questione di vera e propria competenza, in cui la prima compare come autonomo ufficio.

II) La competenza per materia della sezione specializzata adita.

Ai sensi dell'art. 3 d. lgs. n. 168/2003, come modificato dalla l. n. 27/2012, rientrano nella competenza per materia delle nuove sezioni specializzate in materia di impresa le seguenti controversie, il cui elenco è da considerare tassativo:

- le controversie di cui all'art. 134 del d. lgs. n. 30/2005 (c.d. cpi);
- le controversie in materia di diritto di autore;
- le controversie di cui all'art. 33, comma 2, della l. n. 287/1990;
- le controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione Europea;
- determinate controversie societarie, relative alle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, alle società cooperative, alle mutue assicuratrici, alle società europee ovvero alle società sottoposte all'attività di direzione e coordinamento o che esercitano attività di direzione e coordinamento di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, alle società cooperative, alle mutue assicuratrici, alle società europee;
- i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli analiticamente indicati ut supra.

In riferimento alle società, in buona sostanza il legislatore del 2012 ha devoluto alle sezioni specializzate in materia di impresa il relativo contenzioso, ma limitandolo solo:

- ad alcune tipologie societarie (quelle indicate nella rassegna precedente);
- ad alcuni procedimenti e cause.

L'art. 3 del d. lgs. 168/2003, come novellato, non devolve quindi alle sezioni specializzate tutte le controversie che coinvolgano, in qualità di parte, una società, individuando, di converso:

(i) quelle che da un punto di vista soggettivo riguardino solo società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, alle società cooperative, alle mutue assicuratrici, alle società europee ovvero alle società sottoposte

all'attività di direzione e coordinamento o che esercitano attività di direzione e coordinamento di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, alle società cooperative, alle mutue assicuratrici, alle società europee ;

(ii) da un punto di vista oggettivo, solo una determinata tipologia di controversia riguardante, in maniera prevalente, la struttura societaria e non già l'attività da essa svolta. In base alla lett. a) del secondo comma dell'art. 3 citato, infatti sono devolute alle sezioni specializzate le cause e i procedimenti relativi a rapporti societari. Tenuto conto dell'elencazione contenuta nella suddetta lett. a), l'espressione rapporti societari non può essere intesa in senso soggettivo, ossia come rapporti coinvolgenti soggetti legati alla società, sia perché non comprenderebbe rapporti che, pur non coinvolgendo direttamente la società o i soci, sono considerati societari dal legislatore (ad es., le azioni di responsabilità promesse da terzi nei confronti del soggetto incaricato della revisione contabile) sia perché comprenderebbe controversie non devolute dal legislatore alle sezioni specializzate (ad es., le controversie di lavoro tra società e dipendenti).

Detta espressione va intesa, invece, in senso oggettivo, con la conseguente devoluzione alle sezioni specializzate delle sole controversie attinenti all'organizzazione e al funzionamento della struttura societaria.

Ne consegue che, come ben precisato in dottrina, va definito rapporto societario il rapporto giuridico concernente la struttura o il funzionamento della società, mentre vanno escluse da detta espressione le cause di lavoro promosse dai dipendenti della società, le controversie promosse da o contro quest'ultima e quelle relative allo svolgimento delle attività sociali.

Inutile dire che la competenza per materia si determina al momento dell'adozione della delibera, con riferimento alla tipologia della società adottante, avendo come riferimento la domanda e cioè la sostanza della pretesa ed i fatti posti a relativo fondamento.

Nella circostanza l'oggetto del contendere consiste nell'impugnativa della delibera con cui la xxxxxxx

Si tratta, in altre parole, della richiesta d'invalidazione di una decisione assunta da una società di persone, ovvero da un soggetto non rientrante tra quelli per i quali sussiste la competenza per materia dell'adita sezione. Ciò sul presupposto che "la determinazione della competenza va operata, ai sensi dell'art. 10 cod. proc. civ., che detta una regola di portata generale, in base alla domanda...". (Cass. civ., Sez. VI - 1, 26/03/2014, n. 7182xxx C. Com. Cosenza CED Cassazione, 2014, conforme Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 17/05/2007, n. 11415; in termini "La competenza per materia va determinata in relazione all'oggetto della domanda così come determinato dall'attore ed ai fatti posti a fondamento di essa, indipendentemente dalle contrarie contestazioni ed eccezioni del convenuto e dalla fondatezza della stessa" Trib. Milano, Sez. VIII, 02/09/2009 T. xxxxxx.F. Massima redazionale, 2010).

Poco rileva che la deliberazione attenga, da un punto di vista oggettivo, all'ambito delle controversie devolute a questo Tribunale né che, al momento della proposizione della domanda, la convenuta rivesta la condizione di società di capitali.

In definitiva, in conformità ad un orientamento consolidato dell'ufficio (ed in assenza d'impugnativa di decisioni adottate dalla resistente nella sua nuova veste, anche congiuntamente a quella riguardante la delibera di

trasformazione) va dichiarata l'incompetenza per materia dell'adita sezione, per essere competente a decidere la lite il Tribunale ordinario territorialmente competente di S. xxx. (nel cui circondario ove ha sede la convenuta).

In considerazione del non ancora sopito contrasto di orientamenti sul tema esaminato, nonché in ragione del comportamento tenuto da ambo le parti nel processo (consistito nel non aver eccepito la rilevata incompetenza e nel non aver aderito alla proposta conciliativa formulata dal giudicante, quanto meno nei limiti di disponibilità dei propri diritti di non sollevare eccezioni sulla competenza del giudice ad quem) sussistono motivi di rito per l'integrale compensazione delle spese.

p.q.m.

Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, definitivamente pronunciando sulle domande di xxx proposte nei confronti della L. xxxn persona del I.xxx. xxxx ogni altra istanza, difesa o eccezione così provvede: dichiara l'incompetenza per materia del Tribunale di Napoli Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, per essere competente il Tribunale di xxxx.; compensa le spese di lite.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice
